



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
FEDERICO ROLFI	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

Minori introiti ICI  
dei Comuni -  
Trasferimenti  
erariali  
compensativi -  
Condizioni

Ud. 31/1/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23749/2023 R.G. proposto da

**Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle  
Finanze**, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*,  
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li difende *ope legis*

- ricorrenti -

contro

**Comune di** [redacted] in persona del Sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Roma, [redacted], presso  
lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e  
difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 988/2023 della Corte d'Appello di  
Venezia, depositata il 3.5.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  
31.1.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.



## FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Venezia, rigettando il gravame, confermò la sentenza di primo grado con cui il Tribunale della città lagunare li aveva condannati al pagamento della somma capitale di € 156.583,28 in favore del Comune di [REDACTED] a titolo di ristoro della minore imposta sugli immobili (ICI) percepita negli anni dal 2003 al 2009 per effetto del regime fiscale di autodichiarazione del valore dei fabbricati classificati in categoria catastale D (art. 64 della legge n. 388 del 2000, c.d. legge finanziaria 2001).

Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo.

Il Comune di [REDACTED] di è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia «Vizio *ex art.* 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n. 197».

I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello abbia errato nell'interpretazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000, laddove questo dispone che «A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono



compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno».

In particolare oggetto del contenzioso è il modo di intendere il presupposto quantitativo (assoluto e proporzionato alla spesa corrente) che determina l'insorgere del diritto del Comune di ottenere l'aumento dei trasferimenti statali a ristoro del minor gettito ICI.

Secondo i ricorrenti – poiché l'art. 53, comma 14, della stessa legge n. 388 del 2000 aveva consolidato il contributo statale per minori introiti ICI maturato negli anni precedenti – a decorrere dal 2001 solamente eventuali perdite aggiuntive *per ciascun anno* di importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista avrebbero comportato il diritto dei Comuni a un ulteriore aumento del contributo, restando invece del tutto irrilevanti le perdite annualmente inferiori a uno dei due parametri quantitativi o ad entrambi.

Diversamente, la Corte d'Appello di Venezia, condividendo l'opinione dell'ente locale, ha interpretato l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 nel senso che i minori introiti derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite devono essere sempre presi nella loro totalità, senza alcuna distinzione fra l'anno della (prima) autodeterminazione e gli anni successivi».

2. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.

La complessa questione interpretativa è già stata risolta da questa Corte con plurimi arresti che hanno consolidato un orientamento nomofilattico al quale ora si intende dare continuità (Cass. nn. 18701/2023; 19168/2023; 19895/2023; 14824/2024; 27673/2024; 27690/2024; 30546/2024, alle cui



più ampie motivazioni si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).

È stato affermato il seguente principio di diritto: «*I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della legge 23.12.2000 n. 388 e del d.m. 1.7.1992 n. 197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati*».

Quindi, è corretta l'interpretazione della disposizione di legge proposta dai Ministeri, laddove questi sostengono che, ai fini della verifica del superamento delle soglie quantitative previste nell'art. 64, non si deve tenere conto in alcun modo del minor gettito ICI maturato negli anni fino al 2000 e ormai «consolidato» in un corrispondente trasferimento erariale. È



invece errata l'interpretazione proposta dai Ministeri laddove essa pretende di verificare il superamento delle soglie solo atomisticamente, anno per anno, senza tenere conto del cumulo di perdite verificatesi in più anni successivi al 2000.

Nelle sentenze che costituiscono i *leading case* di questo recente orientamento giurisprudenziale (Cass. nn. 18701/2023; 19168/2023; 19895/2023) sono stati formulati anche alcuni esempi esplicativi di come opera il meccanismo correttamente interpretato, che meritano di essere qui riportati:

*«Se il Comune "X" nell'anno 2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art.64.*

*Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune "X", per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sotto soglia.*



*Ipotizziamo, poi, che nell'anno successivo 2003 il Comune "X" abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati – una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito sia composta, in parte, da un minor introito ICI provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per cui comunque i contribuenti pagano l'imposta anche per il 2003).*

*Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alle soglie di legge, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi al 2003.*

...

*Ipotizziamo che nell'anno 2002, dopo aver ottenuto il consolidamento del minor gettito ICI nell'anno 2001, il Comune "X", per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, abbia subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ma inferiore allo 0,5% per cento della spesa corrente, sicché abbia continuato a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001 ma non abbia ottenuto nulla per il 2002.*



*Ipotizziamo poi che nel 2003 non ci sia stata in quel Comune da parte dei contribuenti alcuna ulteriore autodichiarazione di rendita catastale per i fabbricati di cat. D, ma che nel 2003 si riproduca il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti nel 2002 e che tale importo superi lo 0,50% della spesa corrente del bilancio 2003, che si è ridotta rispetto all'anno precedente, o per la maggior virtuosità del Comune, o perché la spesa corrente del bilancio 2002 era stata influenzata esigenze transitorie e superate.*

*Anche in questo caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi».*

2.1. In sostanza, la corretta interpretazione adottata da questa Corte esclude un credito dei Comuni negli anni in cui il differenziale tra minor gettito ICI e trasferimento consolidato è inferiore alla soglia dettata dall'art. 64 (ovverosia inferiore a € 1.549,37 o allo 0,5% della spesa corrente prevista o a entrambi questi limiti), ma tiene conto di quel differenziale al fine di calcolare il superamento della soglia (e quindi verificare il maturare del diritto al recupero) negli anni successivi.

La memoria illustrativa depositata dal controricorrente non contiene argomenti che inducano a riconsiderare il principio di diritto affermato, limitandosi a ribadire i medesimi argomenti a sostegno dell'interpretazione preferita dai Comuni.

3. In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, perché decida, anche sulle spese del



presente giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sopra riportato.

**P.Q.M.**

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2025.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe SCOTTI

